

EDIZIONE 01 - LUGLIO 2021

Codice Etico

Fondo Pensione Eurofer

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 129



INDICE

1. PREMESSA	2
1.1. Che cos'è l'«Etica»?	2
2. INTRODUZIONE	3
2.1. Missione di Eurofer	3
2.2. L'impegno etico del Fondo.....	3
2.3. Codice Etico: finalità, ambito di applicazione, destinatari e responsabilità	4
3. PRINCIPI E VALORI ETICI DI RIFERIMENTO	5
3.1. Legalità	5
3.2. Integrità e lealtà	6
3.3. Imparzialità ed equità.....	6
3.4. Tutela della persona e del lavoro	6
3.5. Valorizzazione del personale	7
3.6. Tutela della salute e della sicurezza	8
3.7. Trasparenza	8
3.8. Tutela della riservatezza.....	9
3.9. Salvaguardia dell'ambiente	9
3.10. Assenza di conflitti di interesse	9
3.11. Efficienza	10
3.12. Utilizzo delle tecnologie informatiche	10
3.13. Ripudio delle organizzazioni criminali.....	11
3.14. Prevenzione del riciclaggio di denaro	11
3.15. Ripudio del terrorismo e dell'eversione dell'ordine democratico	11
4. GESTIONE DEI RAPPORTI INTERNI	12
4.1. Principi di condotta nelle relazioni con gli aderenti	12
5. GESTIONE DEI RAPPORTI ESTERNI	12
5.1. Rapporti con gli enti pubblici	12
5.2. Rapporti con autorità giudiziarie e di vigilanza.....	13
5.3. Rapporti con i fornitori e altri prestatori di beni o servizi	13
5.4. Rapporti con le organizzazioni politiche e le associazioni.....	14
6. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI E DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	14
6.1. Gestione della contabilità e dei controlli interni	14
6.2. Gestione delle comunicazioni sociali	15
6.3. Gestione dei rapporti con gli organi di informazione	15
7. BENI DEL FONDO	16
7.1. Utilizzo dei beni del Fondo da parte di dipendenti e collaboratori	16
8. INOSSERVANZA DELLE REGOLE DEL CODICE ETICO	16
8.1. Conseguenze	16

1. PREMESSA

1.1. Che cos'è l'«Etica»?

L'Etica, stando all'etimologia del termine, è la «scienza dei costumi».

Il vocabolo *Etica* deriva infatti dal greco antico “ἠθικά”, neutro plurale dell'aggettivo “ἠθικός”, da “ἦθος” che significa “costume” e più precisamente “il sedimentarsi nel tempo e nello spazio, in seno ad un contesto socio-culturale, dei principi-morali che si trasformano così in regole di comportamento” (i medesimi significati si ritrovano nel latino *mos, moris*, da cui deriva invece il termine morale).

La riflessione occidentale sull'Etica (o filosofia morale) nasce con Socrate, Platone e Aristotele, per poi essere approfondita dalla Scolastica ma si afferma soprattutto con l'Illuminismo.

Gli studiosi l'hanno definita a seconda del soggetto, dell'oggetto o in base al fine di questo.

Considerata secondo il soggetto, l'Etica è stata appellata *filosofia della volontà, dell'amore, della libertà, della vita pratica*. Kant l'intitolò *critica della ragion pratica*.

Considerata in ordine all'oggetto, è stata detta *scienza del buono, del dovere, del giusto, dell'onesto, della virtù*.

Sotto il terzo profilo, ha ricevuto il nome di *scienza del fare, della perfezione, della felicità, della beatitudine umana*.

L'Etica è stata anche chiamata *filosofia pratica*, perché offre raccomandazioni su quali debbano essere le azioni umane più opportune sotto il profilo etico.

Pur trattandosi di un concetto filosofico ampio e discusso, volendo dare una definizione in grado di esprimere l'essenza razionale dell'Etica, è possibile definirla come «la scienza del buono in ordine alle azioni umane».

Da questa definizione si rileva che oggetto dell'Etica è il buono, in quanto valore di riferimento delle umane operazioni.

L'Etica ha infatti per oggetto la determinazione della condotta umana: il suo compito è indirizzare le azioni umane al conseguimento di quella perfezione che dicesi *bontà* e che rende gli uomini propriamente *buoni*.

Nell'indirizzare il comportamento umano verso il bene, l'Etica lo guida nella ricerca dei valori, nell'osservanza dei principi, nell'attuazione delle norme morali, mostrando “il lecito” e il “non lecito” di ogni azione e, di conseguenza, ci indica ciò che possiamo fare e ciò che dobbiamo evitare sempre e in ogni caso.

In altre parole, l'Etica ci dice che esistono dei valori e perché dobbiamo seguirli.

È quindi una scienza che non appartiene a una determinata categoria di individui ma all'intera umanità.

2. INTRODUZIONE

2.1. Missione di Eurofer

Il “**Fondo Pensione Nazionale a Capitalizzazione per i lavoratori delle Ferrovie dello Stato - EUROFER**” (di seguito, per brevità, il “**Fondo**” o il “**Fondo Pensione**” o “**Eurofer**”) ha lo scopo esclusivo di erogare agli aventi diritto prestazioni volte a incrementare il livello di copertura assicurativa della previdenza obbligatoria.

A tal fine il Fondo provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti nonché all’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.

Eurofer è un fondo chiuso, a cui possono aderire, in qualità di associati, solo determinate categorie di soggetti, ossia:

(i) i lavoratori dipendenti con almeno tre mesi di anzianità di servizio nei cui confronti trova applicazione il CCNL della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie e il Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane;

(ii) i lavoratori dipendenti dalle imprese, appartenenti a settori merceologici anche diversi da quelli sopra indicati, facenti parte del Gruppo FS o controllate/collegate dalle imprese del Gruppo stesso, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile;

(iii) i lavoratori dipendenti da imprese, operanti nel settore merceologico del trasporto ferroviario di beni e persone e autorizzate all’esercizio di tale attività da parte del Ministero dei Trasporti e del Gestore dell’Infrastruttura, nei cui confronti trovino applicazione contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell’accordo istitutivo del Fondo Eurofer;

(iv) i lavoratori dipendenti che siano occupati nel settore dell’indotto ferroviario e dei trasporti appaltati da imprese del “Gruppo FS” ai quali si applichi un contratto collettivo sottoscritto da Organizzazioni Sindacali stipulanti la fonte istitutiva del Fondo Pensione Eurofer;

(v) i soggetti fiscalmente a carico delle categorie di cui ai punti precedenti.

Il Fondo Pensione, nel perseguimento della propria missione, si impegna ad agire nel pieno rispetto delle disposizioni del proprio Statuto, delle norme dettate dal Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (“Disciplina delle forme pensionistiche complementari”) e successive modificazioni e integrazioni nonché di ogni altra disposizione di legge in quanto applicabile.

2.2. L’impegno etico del Fondo

La tutela della posizione individuale degli aderenti costituisce per Eurofer il fine del proprio agire da contemperare con il rispetto dei diritti di tutti gli altri cittadini.

Pertanto, nel perseguimento della finalità istituzionale, il Fondo presta attenzione alle tematiche di responsabilità sociale e applica un approccio etico a tutte le proprie scelte, con uno specifico orientamento a favorire impatti sociali positivi, rispettando le valenze sociali e di *governance* (*ESG: Environmental Social Governance*) e dando rilievo ai principi di investimento responsabile (*SRI: Sustainable Responsible Investment*).

Il Fondo, infatti, esercita l’attività in coerenza con valori etici imprescindibili, quali la correttezza dei comportamenti, il rispetto dei diritti umani, l’inclusione dei più deboli, la salute,

la tutela dell'ambiente naturale, la centralità del lavoro, la priorità del capitale umano, la salvaguardia del sistema delle relazioni sociali, la trasparenza, nonché in generale il pieno e incondizionato rispetto delle leggi, delle norme e dei regolamenti.

Inoltre, in considerazione della sua particolare natura e della sua funzione sociale, il Fondo si impegna a gestire le risorse che riceve dai lavoratori e dal lavoratore in attività virtuose.

Tutti gli investimenti da parte di Eurofer sono ispirati al rispetto dei principi etici e sul punto si rinvia al contenuto del "Documento sulla politica di investimento" adottato da Eurofer.

Il Fondo diffonde e promuove comportamenti etici nei confronti di tutti i soggetti con cui si relaziona e ciò anche nella consapevolezza che l'orientamento all'Etica e l'assunzione di Responsabilità Sociale siano indispensabili affinché tutti coloro che entrano in contatto con l'Ente possano riporre fiducia in quest'ultimo e nel suo operato.

Sulla base di tali premesse, al fine della piena e incondizionata condivisione dei principi ai quali si ispira il proprio *modus operandi*, il Fondo Pensione Eurofer ha deciso di dotarsi del presente Codice Etico (di seguito, per brevità, "**il Codice**"), che rappresenta di fatto la "Carta Costituzionale" delle relazioni sociali e istituzionali dell'Ente nei rapporti con tutti i suoi interlocutori.

2.3. Codice Etico: finalità, ambito di applicazione, destinatari e responsabilità

Con il presente Codice Etico, il Fondo intende definire formalmente i valori riconosciuti, accettati e condivisi, nonché i diritti, i doveri e le responsabilità che si configurano rispetto ai soggetti con cui l'Ente entra in contatto per il conseguimento della propria missione istituzionale, nella convinzione che la cristallizzazione di buone pratiche in ambito sociale ambientale e di *governance*, ispirate al dialogo, all'ascolto, alla sostenibilità, alla trasparenza e alla completezza delle informazioni, alla lungimiranza e all'indipendenza, possano contribuire al raggiungimento del benessere dell'intera collettività nonché a massimizzare la tutela del risparmio previdenziale nel tempo.

Il Codice si ispira al Codice Etico adottato dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ed esprime gli impegni e le responsabilità etiche che il Fondo intende assumere nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, nonché nei confronti dei suoi interlocutori esterni e della comunità tutta.

Il Codice costituisce, quindi, una guida morale da utilizzare in ogni processo decisionale all'interno del Fondo e nella conduzione degli affari e delle attività con i terzi.

I principi e i contenuti del presente documento sono destinati ai seguenti soggetti (di seguito "**Destinatari**") che sono tenuti a osservarli:

Destinatari Interni

- i componenti degli Organi Sociali del Fondo;
- tutte le persone assunte o assimilabili addette presso il Fondo (intendendosi per tali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i dipendenti del Fondo);

Destinatari Esterni

- i soggetti esterni al Fondo che operano, direttamente o indirettamente, per il Fondo a vario titolo (intendendosi per tali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i lavoratori autonomi o parasubordinati, i consulenti, i professionisti, i fornitori che, in forza di

rapporti contrattuali, prestano la loro collaborazione in favore del Fondo, e ancora tutti coloro che operano in nome, per conto o nell'interesse del Fondo, che assolvono ruoli all'interno di società e enti a seguito di nomina o designazione del Fondo e qualsiasi soggetto terzo che intrattiene o progetta di intrattenere rapporti con il predetto).

Tali soggetti sono obbligati al rispetto delle disposizioni del Codice e si impegnano a uniformare il proprio comportamento ai principi etici in esso contenuti, nei limiti delle proprie competenze e delle relative responsabilità, per tutto il periodo di tempo in cui presteranno la loro attività lavorativa alle dipendenze del Fondo Eurofer o collaboreranno (nel senso ampio sopra descritto) con esso.

Il Codice Etico viene portato a conoscenza dei Destinatari mediante apposite e idonee attività di comunicazione. Il Codice viene inoltre pubblicato sul sito *internet* del Fondo.

Ove sorgessero ipotesi di dubbio interpretativo o si rendessero necessari maggiori chiarimenti sui principi espressi dal presente Codice, i Destinatari devono interpellare i propri superiori diretti o gli organi preposti.

L'osservanza del Codice Etico costituisce per tutti i prestatori di lavoro, ai sensi dell'art. 2104 c.c., obbligo contrattuale la cui violazione integra un inadempimento grave alle obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro e fonte di illecito civile, con ogni conseguente responsabilità personale.

A tale scopo detto Codice viene approvato dal Consiglio di Amministrazione, che ne è il primo garante e che vigila sulla sua corretta applicazione, anche attraverso il Direttore Generale e il Collegio dei Sindaci, organi preposti al controllo.

Ai predetti organi spetta anche il compito di chiarire eventuali dubbi interpretativi, di ricevere segnalazioni su eventuali violazioni del Codice poste in essere da dipendenti o collaboratori, di proporre eventuali interventi migliorativi nonché di curare l'aggiornamento delle previsioni del Codice.

Sui principi e sulle problematiche contenute nel Codice, il Fondo Eurofer si impegna ad assicurare un adeguato programma di formazione e di continua sensibilizzazione nei confronti di tutti i portatori di interesse volto a favorire la conoscenza dei principi contenuti nel Codice Etico.

3. PRINCIPI E VALORI ETICI DI RIFERIMENTO

3.1. Legalità

Eurofer opera nel pieno rispetto della Costituzione, delle leggi, delle normative applicabili sia nazionali che di rango sovranazionale, dei regolamenti, delle disposizioni statutarie, delle procedure, delle regole, delle *policy* interne di cui si è dotato nonché dei principi del presente Codice Etico.

La conformità alle normative vigenti è principio inderogabile e condizione imprescindibile per qualsiasi azione per il Fondo e per tutti i suoi collaboratori.

Il Fondo Eurofer si proclama operatore di giustizia e costruttore di pace, promuovendo e diffondendo in tutta la comunità in cui opera la cultura della legalità e ispirando ogni sua azione, operazione e negoziazione a un orizzonte di ordinato vivere civile in cui l'essere umano agisce conformemente alla giustizia.

Per Eurofer la legalità è la condizione necessaria affinché il bene comune sia perseguito e affinché l'ordine stabilito dalla legge a garanzia dei diritti di ciascuno sia mantenuto, allo scopo di assicurare a ogni individuo lo spazio e la possibilità di realizzare sé stesso, insieme e a favore del prossimo.

Il rispetto della legalità rappresenta così per Eurofer un baluardo contro l'affermarsi degli egoismi personali e collettivi e lo strumento per realizzare il bene di tutti.

Il Fondo non instaurerà alcun rapporto con coloro che non intendano rispettare il principio di legalità né parteciperà ad alcuna azione che possa compromettere il rispetto del predetto principio.

3.2. Integrità e lealtà

Nello svolgimento delle attività poste in essere dai propri organi sociali, dipendenti, consulenti, *outsourcer*, partner e fornitori, Eurofer si ispira ai più elevati principi di integrità e lealtà, aderendo ad un elevato standard di etica nella conduzione delle attività sociali.

L'applicazione del principio di integrità comporta il ripudio della corruzione (sia nei rapporti con la pubblica amministrazione che nei rapporti coi privati) e la negazione della deroga ai propri principi etici, presupposti questi necessari per l'agire con onestà.

In nessun caso il perseguimento di un vantaggio o di un legittimo interesse del Fondo può giustificare una condotta sleale.

3.3. Imparzialità ed equità

I dipendenti, i collaboratori e tutti coloro che, a qualsiasi titolo operino all'interno del Fondo, sono chiamati, nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con le parti interessate, con le istituzioni e la comunità circostante, ad agire secondo imparzialità ed a ripudiare ogni discriminazione basata sull'età, sul sesso, sulla sessualità, sullo stato di salute, sulla razza, sulla nazionalità, sulle opinioni politiche e sulle credenze religiose degli interlocutori.

3.4. Tutela della persona e del lavoro

Per Eurofer il valore primario del lavoro è il bene della persona umana, perché la realizza come tale, con le sue attitudini e le sue capacità intellettive, creative e manuali. Da qui deriva che il lavoro non ha soltanto una finalità economica e di profitto, ma soprattutto una finalità che interessa l'uomo e la sua dignità.

Il Fondo si impegna perciò ad osservare e garantire in ogni momento il rispetto dei diritti umani, assicurando il diritto a condizioni di lavoro rispettose della normativa applicabile (a titolo esemplificativo, quella relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, alle ferie, agli stati morbigeni, alla retribuzione) e della dignità individuale, preservando l'integrità fisica, morale e culturale della persona.

È costantemente impegnato a tutelare la libertà della persona, vietando ogni comportamento discriminatorio per motivi di sesso, di razza, di lingua, di religione, di credo politico, di condizioni personali e sociali.

Disconosce ogni condotta prevaricatoria, denigratoria o vessatoria, offrendo pari opportunità di lavoro, di formazione e di sviluppo professionale.

Rifiuta qualsiasi manifestazione di abuso di autorità o di molestia fisica, psicologica e morale, nonché qualsiasi altra condotta suscettibile di generare un ambiente intimidatorio od offensivo nei confronti dei diritti delle persone.

Sostiene l'eliminazione di qualsiasi forma di lavoro forzato o eseguito sotto coercizione.

Assicura una retribuzione equa e dignitosa e comunque in linea con le previsioni della contrattazione collettiva applicabile.

Il Fondo si impegna ad evitare ogni condotta che possa configurarsi come sfruttamento dei propri lavoratori approfittando dello stato di bisogno degli stessi, nonché a vigilare che ciò non avvenga nemmeno nei confronti dei lavoratori eventualmente forniti da agenzie di intermediazione e somministrazione.

3.5. Valorizzazione del personale

Il personale rappresenta per Eurofer un valore vitale e un patrimonio prezioso da tutelare.

La professionalità e l'impegno dei lavoratori dipendenti costituiscono dei fattori essenziali e imprescindibili per il conseguimento degli obiettivi istituzionali.

Il Fondo, pertanto, si impegna a tutelare la crescita professionale e a favorire lo sviluppo del potenziale di ciascun lavoratore, nonché a promuoverne la soddisfazione sul luogo di lavoro.

Si impegna ad assicurare un ambiente di lavoro in cui i rapporti tra colleghi siano improntati alla lealtà, alla correttezza, alla collaborazione, al rispetto, alla fiducia reciproca, alla condivisione, all'inclusione, all'empatia, all'ascolto, e al riconoscimento dei meriti, della professionalità, dei sentimenti e delle preoccupazioni dell'altro.

Il Fondo si impegna a sviluppare le potenzialità e le capacità di ciascun dipendente, a creare le condizioni per fornire un ambiente di lavoro positivo, creativo, gratificante e ispirato dalla motivazione, dal coinvolgimento e dal lavoro di squadra, idoneo a promuovere innovazione, espressione e realizzazione personale affinché la creatività dei singoli trovi piena realizzazione nel raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Il personale di Eurofer viene assunto unicamente attraverso regolari contratti di lavoro e di collaborazione, non essendo tollerata alcuna forma di lavoro irregolare da parte del Fondo.

Il riconoscimento di aumenti salariali, l'accesso a ruoli e incarichi superiori e, in generale, le promozioni sono legati, oltre alle previsioni della legge e della contrattazione collettiva, ai risultati e ai meriti individuali dei dipendenti, tra i quali la capacità di esprimere competenze organizzative e di assumere condotte improntate ai principi etici di riferimento del Fondo cristallizzati nel presente Codice.

Il Fondo si impegna altresì ad offrire opportunità di lavoro paritarie per la crescita e lo sviluppo professionale, e, da parte sua, si aspetta che i dipendenti assumano le proprie responsabilità, partecipino allo sforzo del *team*, e offrano la migliore prestazione lavorativa personale possibile, anche contribuendo a rendere ottimale l'ambiente di lavoro.

Il Fondo, inoltre, si impegna a garantire che l'ambiente di lavoro sia mantenuto scevro da pregiudizi, libero da ogni forma di intimidazione, esente da tensioni causate da molestie, illeciti condizionamenti o indebiti disagi.

Ciascun dipendente e/o collaboratore dovrà condividere l'obiettivo di creare i presupposti per instaurare un clima professionale in cui tutti i colleghi si sentano bene accettati ed incoraggiati al raggiungimento degli obiettivi fissati.

3.6. Tutela della salute e della sicurezza

Eurofer si impegna in modo costante a proteggere la salute e la sicurezza dei dipendenti e dei terzi che prestano attività nei locali in uso al Fondo.

Assicura la creazione e la gestione di ambienti e luoghi di lavoro sicuri e salubri, in conformità alle disposizioni dell'art. 2087 del Codice Civile, del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008) e delle altre normative applicabili.

Si impegna a prevenire gli infortuni, diffondendo una cultura della sicurezza sul posto di lavoro e adottando le misure preventive previste dalla legislazione nazionale vigente, verificandone anche il rispetto da parte di dipendenti e collaboratori.

Ciascun Destinatario, nell'ambito dei propri compiti, partecipa attivamente al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e dell'incolumità pubblica, della tutela della salute e della sicurezza nei confronti di sé stesso, dei colleghi e dei terzi ed è chiamato ad osservare i regolamenti interni e le leggi in vigore in materia di sicurezza sul lavoro.

Pertanto, Eurofer sviluppa una continua opera di informazione, sensibilizzazione e formazione mirata al contributo attivo di tutti i Destinatari del Codice nel perseguimento dei migliori e crescenti standard di sicurezza e di salute.

3.7. Trasparenza

Eurofer persegue nel presente Codice Etico anche il rispetto del principio della trasparenza, intesa come chiarezza, completezza e pertinenza delle informazioni.

La circolazione delle informazioni è una condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali riconosciuti nella Costituzione.

Essa realizza il diritto all'informazione e consente alla comunità di riferimento di ricostruire l'operato del Fondo.

I Destinatari, nelle operazioni compiute per conto del Fondo, devono pertanto rispettare tale principio evitando situazioni ingannevoli.

Tutti si impegnano a verificare preventivamente che le informazioni comunicate all'esterno ed all'interno siano veritiere, complete e chiare.

Nel rispetto del principio di trasparenza, ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, legittima, coerente, congrua e verificabile.

Tutte le azioni e operazioni devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo decisionale, autorizzativo e di svolgimento.

Per ogni operazione è richiesto un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli, che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e che consentano di individuare chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

3.8. Tutela della riservatezza

Tutti i dipendenti e i collaboratori di Eurofer devono assicurare la necessaria riservatezza nella gestione delle informazioni degli iscritti e di tutti coloro che entrano in contatto con il Fondo, astenendosi dal comunicare dati riservati, salvo in caso di espressa autorizzazione degli interessati e/o in conformità alle norme vigenti.

In ogni caso, tutti i Destinatari devono astenersi dall'utilizzare, per scopi non connessi all'attività lavorativa o per vantaggi personali o per fini non autorizzati, le informazioni e i dati riservati di cui siano entrati in possesso nel corso del rapporto con il Fondo.

Eurofer garantisce la protezione delle informazioni relative a tutti i Destinatari e ai terzi e ne esclude ogni improprio utilizzo. A tal fine utilizza tutte le soluzioni tecniche e organizzative necessarie per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.

I Destinatari, nell'ambito dei propri compiti, sono tenuti a trattare i dati personali e sensibili nel rispetto della normativa sulla *privacy* e comunque della normativa vigente, di fonte sia nazionale che europea.

3.9. Salvaguardia dell'ambiente

Il Fondo è impegnato nella salvaguardia dell'ambiente come bene primario.

A tale scopo rispetta tutte le leggi e le normative – locali, regionali e nazionali – poste a tutela della natura e dell'ambiente e orienta le proprie scelte, in modo da garantire la compatibilità tra il perseguimento dei propri fini istituzionali e le esigenze ambientali.

Il Fondo, conseguentemente, rifiuta i comportamenti che si discostano dai suddetti principi.

È preoccupazione di Eurofer la custodia del pianeta e la sua conservazione.

Per questa ragione, Eurofer nello svolgimento della propria attività si impegna a salvaguardare l'ambiente circostante, a contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio e a limitare l'impatto ambientale delle proprie attività, tenendo conto anche dello sviluppo della ricerca scientifica in materia.

3.10. Assenza di conflitti di interesse

I Destinatari, nell'espletamento delle proprie funzioni, devono evitare ogni situazione e astenersi da ogni attività che possa anteporre un interesse personale a quelli di Eurofer o che possa, comunque, interferire e intralciare la capacità del Fondo di assumere, in modo imparziale e obiettivo, decisioni nell'interesse dell'Ente e dei suoi aderenti.

Nella conduzione di qualsiasi attività d'interesse per Eurofer, devono essere evitate situazioni di conflitti d'interesse reali, apparenti o potenziali.

In particolare, per "conflitto di interesse" si intende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi attività incompatibile o in contrasto con gli interessi del Fondo, nonché qualsiasi situazione nella quale possa manifestarsi un conflitto o una sovrapposizione tra le attività di interesse personale e le mansioni svolte all'interno della struttura di appartenenza.

Nell'espletamento delle molteplici attività devono essere evitate tutte le situazioni in cui conflitti di interesse possano compromettere l'etica di lavoro.

Ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interessi deve essere tempestivamente portata a conoscenza del superiore gerarchico e/o del Direttore Generale.

I Destinatari sono altresì responsabili di fornire nel tempo gli eventuali aggiornamenti delle informazioni comunicate così da poter consentire il rispetto della disciplina.

In ogni caso, in materia, vengono rispettate le disposizioni normative vigenti e le procedure interne di Eurofer nonché le previsioni del “Regolamento Conflitti di Interesse” adottato dal Consiglio di Amministrazione di Eurofer.

3.11. Efficienza

Il Fondo si impegna affinché in ogni sua attività venga rispettato il principio di efficienza, in base al quale ogni operazione deve essere affrontata ottimizzando l'impiego delle risorse e perseguendo, a parità di qualità del servizio offerto, l'economicità di gestione.

3.12. Utilizzo delle tecnologie informatiche

Il Fondo considera d'importanza fondamentale e strategica, per lo svolgimento della propria attività istituzionale e il perseguimento dei propri obiettivi, l'uso delle tecnologie informatiche.

Il Fondo, pertanto, promuove l'utilizzo, l'implementazione e la diffusione delle tecnologie informatiche più avanzate sia nei rapporti con gli iscritti, allo scopo di favorire la circolazione di documenti e di informazioni utili agli aderenti, sia effettivi che potenziali, sia nell'ambito della propria organizzazione del lavoro, al fine di aumentare l'efficienza e la rapidità della prestazione lavorativa dei propri dipendenti/collaboratori.

Il Fondo consente, altresì, lo svolgimento delle riunioni degli organi di amministrazione e di controllo attraverso sistemi di collegamento a distanza, in teleconferenza o videoconferenza, in grado di assicurare comunque l'effettiva partecipazione di tutti i componenti alla formazione della volontà collegiale dell'organo.

Nell'utilizzo delle tecnologie informatiche il Fondo adotta tutti i presidi di sicurezza idonei a garantire la tutela, la riservatezza e la protezione dei dati personali e delle informazioni, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 nonché del D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy).

Nell'utilizzo delle risorse informatiche e telematiche anche i Destinatari si ispirano al principio della diligenza e della correttezza, rispettando le regole di sicurezza interne.

I Destinatari devono utilizzare gli strumenti informatici aziendali – quali ad esempio personal computer, apparecchi telefonici e altri strumenti di comunicazione – in conformità con le procedure interne, evitando qualsiasi comportamento che possa compromettere la funzionalità e la protezione del sistema informatico.

Il Fondo si impegna a non riprodurre, utilizzare, detenere o diffondere opere dell'ingegno in violazione dei diritti di proprietà intellettuale dei legittimi titolari e rifiuta ogni modifica o aggiornamento di sistemi operativi o di programmi applicativi con violazione delle condizioni di licenza d'uso contrattualmente definite con i fornitori.

I Destinatari devono, inoltre, astenersi da quelle attività dirette a danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico del Fondo, di società terze, dello Stato o di altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

3.13. Ripudio delle organizzazioni criminali

Il Fondo ripudia ogni tipo di organizzazione criminale di carattere sia nazionale che transnazionale e, a tal fine, non instaura alcun rapporto di natura lavorativa, di collaborazione o commerciale con soggetti - siano essi persone fisiche o giuridiche - coinvolti direttamente o indirettamente in organizzazioni criminali o, comunque, legati da vincoli di parentela e/o di affinità con esponenti di note organizzazioni criminali, così come non finanzia o, comunque, non agevola alcuna attività riferibile a tali organizzazioni.

Il Fondo adotta le misure necessarie a prevenire il pericolo di un coinvolgimento - proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori - in relazioni e attività intrattenute a qualsiasi titolo e con qualsivoglia modalità, anche sotto forma di mera assistenza e aiuto, con tali organizzazioni.

3.14. Prevenzione del riciclaggio di denaro

Il Fondo e tutti coloro che operano per conto dello stesso non possono svolgere attività che implicano il riciclaggio di introiti di attività criminali.

Il Fondo esercita la propria attività nel pieno rispetto delle vigenti normative antiriciclaggio e delle disposizioni emanate dalle competenti Autorità (italiane o del Paese in cui si trova a compiere l'attività), impegnandosi, a tal fine, a rifiutare l'instaurazione di rapporti con soggetti di sospetta o non provata integrità morale.

Pertanto, i Destinatari sono tenuti:

- a) in via preventiva, ad acquisire un'adeguata conoscenza delle controparti commerciali, dei fornitori, dei partner e dei consulenti con i quali si debbano effettuare operazioni con flussi di denaro, in ingresso o in uscita, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti d'affari;
- b) ad operare in maniera tale da evitare qualsiasi implicazione in operazioni idonee, anche potenzialmente, a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali, agendo nel pieno rispetto della normativa antiriciclaggio primaria e secondaria e delle procedure interne di controllo;
- c) a non ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, ovvero di concorrere nel farli acquistare, ricevere od occultare al fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

3.15. Ripudio del terrorismo e dell'eversione dell'ordine democratico

Il Fondo ripudia ogni forma di terrorismo e intende adottare le misure idonee a prevenire il pericolo di un coinvolgimento in attività di eversione dell'ordine democratico.

Pertanto, è fatto divieto a ciascun dipendente e collaboratore del Fondo, ovunque operante o dislocato, di farsi coinvolgere in qualsiasi pratica o altra azione idonea ad integrare condotte terroristiche o di eversione dell'ordine democratico.

4. GESTIONE DEI RAPPORTI INTERNI

4.1. Principi di condotta nelle relazioni con gli aderenti

Obiettivo primario del Fondo, che è stato costituito per soddisfare le esigenze previdenziali dei suoi iscritti, è la realizzazione degli interessi di questi ultimi.

I rapporti intrattenuti con gli aderenti sono basati sui principi di lealtà, correttezza, integrità e trasparenza, nonché contraddistinti da cortesia e competenza, per consolidare la fiducia riposta nel Fondo.

A tale fine il Fondo, tra l'altro:

- predispone una comunicazione chiara ed esaustiva con i suoi iscritti, assicurando la costante aderenza alle disposizioni di legge e dell'Autorità di Vigilanza;
- provvede ad implementare l'utilizzo delle tecnologie informatiche, con l'obiettivo di favorire la diffusione di informazioni utili agli aderenti nonché di rendere più efficace la gestione dei rapporti con gli stessi;
- agevola l'accesso alla documentazione informativa e l'acquisizione della stessa da parte dell'aderente, rendendola disponibile per ogni dispositivo e facilmente scaricabile dal proprio sito *web*, affinché l'iscritto possa effettuare più consapevolmente le sue scelte;
- cura l'aggiornamento delle informazioni contenute sul sito *web* e nell'Area riservata;
- provvede a implementare la gestione telematica dei rapporti con gli aderenti/beneficiari, allo scopo di ottimizzare i tempi di erogazione delle prestazioni e, più in generale, i livelli di qualità dei servizi offerti. A tal fine consente al singolo iscritto l'accesso ad aree riservate tramite link dalla *home page* del proprio sito *web*, anche mediante applicazione mobile. L'Area riservata consente all'aderente di accedere ai dati relativi alla propria posizione individuale e di poterli modificare nonché di trasmettere in via telematica, attraverso la compilazione della modulistica reperibile sul portale, le richieste di liquidazione delle prestazioni pensionistiche e di quelle inerenti all'esercizio di prerogative individuali;
- mette a disposizione degli aderenti un motore di calcolo che consente di generare simulazioni della prestazione pensionistica;
- provvede a dare tempestivo riscontro ai quesiti e ai reclami pervenuti dagli interessati;
- mira ad una risoluzione sostanziale e non formale delle controversie;
- pubblica e mantiene aggiornati sul proprio sito i documenti e le informazioni di cui la normativa di settore impone la pubblicazione.

5. GESTIONE DEI RAPPORTI ESTERNI

5.1. Rapporti con gli enti pubblici

I rapporti con gli enti pubblici, i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio, devono essere improntati alla massima trasparenza e correttezza, nel rispetto dei ruoli e dei livelli di responsabilità attribuiti all'interno del Fondo.

I rapporti con gli enti pubblici devono essere intrapresi soltanto dai soggetti a ciò deputati in ragione delle rispettive attribuzioni ed in conformità a quanto previsto dalle procedure.

In generale, tutti i Destinatari coinvolti nella gestione dei rapporti con gli enti pubblici, dovranno inderogabilmente comportarsi secondo buona fede e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e, in ogni caso, in maniera tale da non indurre a interpretazioni parziali, falsate, ambigue o fuorvianti da parte dei soggetti istituzionali pubblici con i quali il Fondo intrattiene relazioni a vario titolo.

In ogni caso, è obbligatoria la predisposizione di appositi verbali e l'archiviazione della documentazione nel caso in cui esponenti del Fondo abbiano contatti con la Pubblica Amministrazione.

Qualsiasi violazione commessa da dipendenti o collaboratori del Fondo, o da terzi che agiscano per suo conto, va immediatamente comunicata agli organi preposti alla vigilanza.

5.2. Rapporti con autorità giudiziarie e di vigilanza

Nell'intrattenere rapporti con l'autorità di vigilanza e controllo (COVIP) ed eventualmente con le autorità giudiziarie il Fondo Eurofer si ispira a principi di integrità, trasparenza, correttezza, professionalità e collaborazione.

Le comunicazioni e le segnalazioni, anche di carattere periodico, vengono fornite alle predette Autorità in modo completo e tempestivo, nel pieno rispetto della normativa tempo per tempo vigente e delle procedure interne adottate dal Fondo.

In ogni caso è fatto divieto ai Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano configurare fattispecie di reato.

5.3. Rapporti con i fornitori e altri prestatori di beni o servizi

Eurofer impronta la propria condotta nei rapporti con i fornitori a principi di trasparenza, eguaglianza, lealtà e libera concorrenza.

La trasparenza nei rapporti con i fornitori o altre terze parti, deve essere garantita attraverso:

- l'adozione di regole e meccanismi predeterminati di selezione e di gestione dei fornitori/soggetti terzi, tenendo conto dell'affidabilità tecnica, economica e patrimoniale di questi ultimi, nonché dei criteri di responsabilità sociale;
- la definizione e l'applicazione di criteri e sistemi di monitoraggio costante della qualità delle prestazioni e dei beni/servizi forniti.

Nella procedura di selezione delle controparti contrattuali e prima di instaurare con tali soggetti qualsivoglia rapporto dovranno essere preventivamente verificate le informazioni disponibili al fine di appurare la competenza e l'idoneità alla corretta e puntuale esecuzione delle obbligazioni contrattuali e degli incarichi affidati, nonché di evitare qualsiasi implicazione in operazioni idonee, anche potenzialmente, a favorire il riciclaggio o il reimpiego di denaro proveniente da attività illecite.

In nessun caso dovranno essere intrapresi rapporti con persone o enti che non abbiano intenzione di adeguarsi a detti principi o che non presentino idonee garanzie rispetto alla sussistenza dei requisiti sopra indicati.

5.4. Rapporti con le organizzazioni politiche e le associazioni

Il Fondo Eurofer non eroga contributi, diretti o indiretti, per il finanziamento di partiti politici, movimenti, comitati e organizzazioni politiche, né dei loro rappresentanti o candidati, sia in Italia che all'Estero, ad esclusione dei contributi dovuti sulla base di specifiche normative.

I Destinatari non possono svolgere attività politica durante l'orario di lavoro, o utilizzare beni o attrezzature del Fondo a tale scopo; dovranno inoltre chiarire che le eventuali opinioni politiche da loro espresse a terzi sono strettamente personali e non rappresentano, pertanto, l'opinione e l'orientamento del Fondo Eurofer stesso.

6. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI E DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

6.1. Gestione della contabilità e dei controlli interni

Il Fondo considera valori fondamentali e criteri imprescindibili la veridicità, l'accuratezza, la completezza, la trasparenza e la chiarezza della contabilità e di ogni altro documento in cui siano esposti elementi economici, patrimoniali e finanziari.

Tutti i dipendenti e i collaboratori del Fondo che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle operazioni di formazione del bilancio o di documenti contabili e istituzionali, devono assicurare la completezza, la chiarezza e l'accuratezza dei dati e delle elaborazioni.

Il Fondo, inoltre, garantisce che tutte le azioni poste in essere da dipendenti e collaboratori siano autorizzate, verificabili, legittime e coerenti fra di loro.

Inoltre, il Fondo assicura che ogni operazione di natura contabile e finanziaria trovi riscontro in documenti di supporto dell'attività posta in essere, in modo tale che sia possibile la registrazione contabile, la ricostruzione dettagliata e l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità.

Per ogni operazione deve essere quindi garantita la tracciabilità.

L'irregolare tenuta dei libri contabili costituisce violazione di leggi e violazione del presente Codice; pertanto, non sono assolutamente consentite a coloro che operano, direttamente o indirettamente, per il Fondo operazioni quali la registrazione di operazioni fittizie, la registrazione di operazioni in modo fuorviante o non sufficientemente documentate, la mancata registrazione di impegni, anche solo di garanzia, da cui possano derivare responsabilità per il Fondo.

Qualora coloro che operano, direttamente o indirettamente, per il Fondo riscontrassero o venissero a conoscenza di falsificazioni, mancanze o omissioni della contabilità, o della documentazione contabile, devono immediatamente riferirne al Direttore Generale e/o al Consiglio di Amministrazione.

Il Fondo si preoccupa di sensibilizzare i propri dipendenti ed i propri collaboratori, attraverso attività formative ed informative al fine di rendere il controllo interno efficiente.

Tutti i soggetti sono tenuti ad informare tempestivamente i propri responsabili, attraverso adeguati canali comunicativi, dell'eventuale riscontro di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o della documentazione sulla quale si basano le registrazioni contabili.

6.2. Gestione delle comunicazioni sociali

Tutti i Destinatari sono tenuti a prestare la massima collaborazione nelle attività di formazione del bilancio, delle relazioni ovvero delle comunicazioni sociali inerenti alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Fondo destinate ai soci e agli aderenti o al pubblico e sono responsabili, nell'ambito delle proprie competenze, della trasparenza, correttezza e veridicità delle informazioni, al fine di prevenire la configurazione di illeciti.

Sono, dunque, tenuti a rispettare i principi previsti per la formazione dei predetti documenti dal Codice Civile e dalle leggi speciali che disciplinano tale attività e a fornire ai destinatari autorizzati le informazioni richieste in modo da facilitare lo svolgimento dell'attività di controllo, verifica e revisione sia da parte degli organi interni deputati al controllo sia da parte dell'Autorità di Vigilanza.

Nella predisposizione e nel procedimento di approvazione del bilancio d'esercizio nonché nella formazione e nella diffusione delle comunicazioni interne in genere, gli organi dell'Ente assicurano il rispetto delle disposizioni legislative e statutarie nonché la documentazione e corretta imputazione degli atti e delle decisioni assunte.

Inoltre, è fatto divieto, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, di tenere comportamenti che impediscano o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo o revisione.

6.3. Gestione dei rapporti con gli organi di informazione

Eurofer è consapevole del fondamentale ruolo informativo svolto dai media verso il pubblico.

Si impegna, quindi, a collaborare pienamente con tutti gli organi di informazione (stampa, radio, televisione, ecc..) senza discriminazioni, nel rispetto del diritto all'informazione, dei reciproci ruoli e delle esigenze di riservatezza al fine di rispondere con tempestività, completezza e trasparenza alle loro esigenze informative.

L'informazione verso i media deve essere accurata, coordinata e coerente con i principi contenuti nel Codice Etico; deve rispettare le leggi, i regolamenti, le regole e le pratiche di condotta professionale e deve essere realizzata con chiarezza e trasparenza.

Tutti i contatti con gli organi di informazione sono riservati esclusivamente ai soggetti preventivamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione, anche in ordine al contenuto della comunicazione e delle notizie da rendere al pubblico o comunque all'esterno del Fondo.

I dipendenti, pertanto, non possono fornire informazioni ai rappresentanti degli organi di informazione senza l'autorizzazione del predetto organo.

In ogni caso, le informazioni e le comunicazioni relative al Fondo e destinate all'esterno dovranno essere accurate, veritiere, complete, trasparenti e tra loro omogenee.

I Destinatari assicurano la massima riservatezza relativamente a notizie ed informazioni costituenti il patrimonio dell'Ente, in particolare per quanto riguarda le informazioni *price sensitive*.

La violazione di tale obbligo potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

Eventuale pubblicità diffusa a mezzo stampa o con altri mezzi di informazione deve essere onesta, corretta e veritiera.

7. BENI DEL FONDO

7.1. Utilizzo dei beni del Fondo da parte di dipendenti e collaboratori

Il Fondo fornisce ai suoi dipendenti e collaboratori tutti i beni che sono necessari allo svolgimento del lavoro, inclusi tutti gli strumenti, i telefoni, i computer, le apparecchiature e gli altri accessori di cui il lavoratore può avere bisogno.

Il personale e i collaboratori sono tenuti ad utilizzare i beni e le risorse messi a loro disposizione per perseguire gli scopi e gli interessi del Fondo e in modo da salvaguardarne l'integrità e il corretto funzionamento.

È vietato ogni utilizzo dei beni e delle risorse del Fondo che sia in contrasto con gli interessi del Fondo o che sia dettato da motivi professionali estranei al rapporto di lavoro con il Fondo.

Anche le dotazioni e le applicazioni informatiche devono essere utilizzate soltanto per scopi connessi e strumentali all'esercizio dell'attività lavorativa e non per scopi personali.

Inoltre, i mezzi elettronici devono essere utilizzati seguendo attentamente le politiche di sicurezza e riservatezza, evitando l'acquisizione, l'utilizzo o la trasmissione, di informazioni e contenuti non attinenti all'attività lavorativa e senza alterare le configurazioni *hardware* e *software* fornite dal Fondo.

Nel rispetto delle normative di legge vigenti, il Fondo effettua controlli e attua misure al fine di impedire comportamenti non in linea con quanto citato.

Il Fondo proibisce severamente che vengano scaricati o trasmessi materiali o messaggi dal contenuto minatorio, osceno, violento, illegale, immorale, o di contenuto inappropriato, compreso ogni materiale relativo a gioco d'azzardo, pornografia, pedopornografia, materiale grafico o linguaggio sessualmente esplicito, epiteti con contenuto razzista, offensivo o insultante.

Tutti i dipendenti devono anche operare al fine di ridurre il rischio di furti, danneggiamenti o altre minacce esterne alle risorse assegnate o presenti nel Fondo, informando tempestivamente le Funzioni preposte in caso di situazioni anomale.

Nel caso in cui il dipendente attui tali comportamenti vietati sarà soggetto a provvedimenti disciplinari da parte del Fondo.

8. INOSSERVANZA DELLE REGOLE DEL CODICE ETICO

8.1. Conseguenze

Il Fondo considera i principi fissati con il presente Codice Etico valori primari e irrinunciabili della propria missione.

La piena e convinta osservanza di tali regole sarà considerata elemento determinante nelle valutazioni alla base dei percorsi di carriera e delle conseguenti attribuzioni di più elevati livelli di responsabilità.

Violazioni di significativa gravità - quali ad esempio il mancato rispetto di norme inerenti valori di integrità e di etica professionale o di norme di legge - oltre alle eventuali responsabilità individuali di natura amministrativa e penale, potrà essere motivo anche per l'applicazione dei provvedimenti di natura disciplinare previsti dalla legislazione e dai contratti collettivi di lavoro vigenti.

Qualora la violazione delle su esposte regole venga posta in essere da un lavoratore autonomo, da un fornitore o altro soggetto avente rapporti contrattuali e di mandato con il Fondo e i suoi organi, la violazione stessa verrà valutata anche ai fini della risoluzione del contratto o del mandato, ferme restando comunque le eventuali ulteriori responsabilità di natura amministrativa e penale.